

SPECIALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

www.logospa.it



Con la Circolare 3 del 18 maggio 2012, ad oggetto: Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214. Chiarimenti", il Dipartimento delle Finanze evidenzia gli elementi di novità contenuti nell'Imu rispetto all'Ici. Il documento, dopo aver premesso che l'imposta municipale colpisce sia l'abitazione principale che le relative pertinenze, chiarisce che per abitazione principale deve intendersi un'unica unità immobiliare: se il contribuente risiede e dimora in una casa composta da più unità immobiliari esse saranno soggette a tassazione separata secondo la propria rendita, una come abitazione principale e le altre come abitazioni ulteriori.

Le Agevolazioni: Per quel che concerne le agevolazioni il Ministero specifica che esse si riferiscono unicamente al nucleo familiare indipendentemente dalla residenza abituale e dalla dimora di ciascun componente della famiglia.

Le Pertinenze: Per pertinenze devono intendersi quelle iscritte nelle categorie C/2, C/6 e C/7 del Catasto, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate anche nel caso in cui siano accatastate unitamente all'unità ad uso abitativo.

Il contribuente: Il contribuente potrà considerare pertinenza della propria abitazione principale solo un'unità immobiliare per ciascuna delle tre categorie catastali, fino ad un massimo di tre pertinenze, ciascuna appartenente ad una differente categoria catastale. In caso di unità immobiliari appartenenti ad un'unica categoria catastale, sarà il contribuente a dover individuare quale collegare all'abitazione principale.

La circolare chiarisce, inoltre, che il termine del 1° ottobre per presentare la dichiarazione IMU deve essere rispettato da tutti i contribuenti per i quali l'obbligo è sorto dal 1° gennaio 2012, ovvero per i proprietari, usufruttuari e titolari di altri diritti reali, è comunque garantito il termine minimo di 90 giorni per presentare la dichiarazione IMU. Secondo i tecnici delle finanze, poi, i contribuenti che hanno già assolto all'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici non sono tenuti a ripresentare la dichiarazione a fini IMU

I Comuni: Il Decreto Legge n. 201/2011 ha abrogato l'articolo 59 del D.Lgs. n. 446/1997 che prevedeva la facoltà per gli enti locali di disciplinare con proprio regolamento le pertinenze da considerare parti integranti dell'abitazione principale. I Comuni pertanto non potranno più individuare le pertinenze attraverso un proprio regolamento e nella determinazione delle aliquote

dovranno rispettare i limiti minimi e massimi indicati nel D.L. 201/2011, potranno spaziare tra il 4,6 per mille e l'1,06 per cento, potendo operare una differenziazione esclusivamente nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o, nell'ambito della stessa categoria, all'interno dello stesso gruppo catastale.

Le Sanzioni: I Comuni avranno l'obbligo di designare tramite delibera di Giunta, il funzionario responsabile dell'Imu, al quale saranno attribuiti tutti i poteri relativi alla gestione del tributo. Le informazioni potranno essere reperite dagli enti attraverso dei questionari distribuiti ai cittadini, a seguito dei quali potranno scattare accertamenti in rettifica o d'ufficio: i primi verranno effettuati in caso di infedeltà della dichiarazione e versamenti tardivi o insufficienti; i secondi in caso di omessa dichiarazione o omesso versamento.

Per le dichiarazioni infedeli la pena va da un minimo del 50% ad un massimo del 100% dell'imposta dovuta, mentre per le dichiarazioni omesse oscilla tra il 100% e il 200% del tributo; in caso di versamento tardivo, insufficiente o omesso sarà dovuto il 30% dell'imposta

Scarica la [Circolare](#)
Scarica le [SLIDES](#)

Scarica le FAQ a cura di IFEL

- [2012_05_02_FAQ-COMUNI_prima parte.pdf](#)
- [2012_05_02_DEF_FAQ IMU contribuenti_publicazione.pdf](#)

IMU - APPROFONDIMENTI

Legautonomie: [Nota e scheda tecnica](#)

Nota dell'Ifel sui nuovi codici Imu per il pagamento con il modello F24: [nota](#)

IFEL: [Disciplina IMU_normativa 9 maggio](#)

DETRAZIONI IMU

CONSIGLIO DI STATO, AD. PLENARIA, SENTENZA 21, 2 DICEMBRE 2011. Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria con sentenza del 2 dicembre 2011 n. 21 ha statuito che la detrazione Imu di 50 euro, spettante per ogni figlio residente nell'abitazione oggetto di tassazione, viene meno con il compimento del ventiseiesimo anno. Il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine all'interpretazione da dare alla locuzione «di età non superiore a 26 anni», contenuta in un bando di concorso, contribuisce a chiarire la portata dell'agevolazione prevista per l'Imu (articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011). La norma, in particolare, prevede una maggiorazione della detrazione di base di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Secondo i giudici di Palazzo Spada "quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (nel caso di specie la perdita di un requisito di ammissione al concorso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno". In altre parole, superata la data del compleanno, l'interessato si considera entrato nel successivo anno di età;

conseguentemente, la detrazione di cui sopra verrà meno con il compimento del 26° anno. Condivisa questa interpretazione, resta ancora da capire come calcolare la detrazione nell'anno d'imposta in cui il figlio compie i 26 anni. È da ritenere che, in tal caso, la maggiorazione di 50 euro spetti in misura proporzionale al periodo in cui si è verificato l'evento che dà diritto al beneficio.

IMU – AVVIO PROCEDURA TRASMISSIONE TELEMATICA

Il Ministero dell'economia ha diramato la Circolare 5343 del 6 aprile 2012 ad oggetto: Imposta municipale propria (IMU). Avvio della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote. A decorrere dal 16 aprile sarà disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti l'imposta municipale propria (IMU).

Gli atti dovranno essere inseriti da ciascun Comune esclusivamente in formato pdf seguendo il percorso: "Accesso ai servizi" (per l'accesso devono essere utilizzate le stesse credenziali già assegnate nell'ambito dell'applicazione Siatel).

Le modalità di accesso al servizio sono specificate in un'apposita "Guida all'accesso" consultabile dalla home page del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. Per eventuali richieste di assistenza, è altresì disponibile il numero verde 800 863116.

Con riferimento alle delibere e ai regolamenti concernenti l'IMU inviati al Ministero dell'economia e delle finanze sino alla data del 16 aprile, sarà cura della Direzione procedere all'acquisizione nel sistema degli atti trasmessi in formato elettronico, mentre si richiede ai Comuni di provvedere all'inserimento dei documenti già inviati in formato cartaceo.

Si precisa che, ai fini della pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU e dei regolamenti IMU sul sito www.finanze.gov.it, l'inserimento di tali atti nell'applicazione informatica presente nel suddetto portale sostituisce ogni altra modalità di invio precedentemente indicata. In particolare, verrà disattivata la casella di posta elettronica 2dpf.federalismofiscale@finanze.it, già dedicata all'invio delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Scarica la [Circolare](#)

ADEGUAMENTO MODELLI F24

AGENZIA ENTRATE, RISOLUZIONE 35/E, 12 APRILE 2012. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 12 aprile la Risoluzione n. 35/E ad oggetto: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24", dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili. A seguito delle recenti novità introdotte dalla legislazione tributaria, e soprattutto l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), si è reso necessario l'adeguamento dei modelli di versamento "F24" e "F24 Accise" alle nuove disposizioni

Per il pagamento dell'Imu con il nuovo modello di delega F24 si dovrà indicare separatamente la quota destinata al Comune, rispetto a quella destinata allo Stato, tuttavia il vecchio modello F24 potrà essere utilizzato fino al 31 maggio 2013 ed il versamento dell'imposta municipale propria

dovrà essere indicato nella sezione "Ici e altri tributi locali". Il nuovo modello dovrà essere utilizzato obbligatoriamente a partire dal 1° giugno 2013.

DISPONIBILI I DATI RELATIVI AL GETTITO STIMATO PER L'ANNO 2012 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - AGGIORNAMENTO

Il Dipartimento delle Finanze rende disponibili i dati relativi al gettito stimato per l'anno 2012 dell'imposta municipale propria utili per la predisposizione del bilancio di previsione per la stessa annualità, ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazione, dalla legge 214 del 2011, introdotto dall'articolo 4, comma 5, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2012 (A.C. 5109-A), recentemente approvato.

Per gli utenti abilitati, nella sezione "Bacheca", è disponibile il link diretti per l'accesso all'area servizi del Dipartimento delle Finanze.

Cosa c'è da sapere sui dati pubblicati per ogni singolo comune: [clicca qui](#).

Vai al [Portale](#)